SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 55**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 1992.

Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1992.

92A0905

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210.

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali

4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

Art. 2.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

2. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo da cui al comma 1, un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

Art. 3.

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta infezione da HIV.

4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuto decesso.

5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.

6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.

7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4.

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.

3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.

4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella *A* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 5.

1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.

2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.

3. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

Art. 6.

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.

2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7.

1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.

2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere.

3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.

Art. 8.

1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

La tabella *B* allegata alla legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblici alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sostitutiva della tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è la seguente:

«TABELLA B

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

GRADI	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	4ª Cat.	5ª Cat.	6ª Cat.	7ª Cat.	8ª Cat.
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto	829.500	746.500	664.000	581.000	498.000	415.000	332.000	249.000
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	792.500	713.500	634.000	555.000	475.500	396.500	317.000	238.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere	735.000	661.500	588.000	514.500	441.000	367.500	294.000	220.500»

Gli importi sopraindicati sono stati maggiorati del 50 per cento dal 1° gennaio 1979 e di un ulteriore 50 per cento dal 1° gennaio 1981, considerando per tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale, sottocapo e comune di 1ª classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto, dall'art. 15 della legge 26 gennaio 1980, n. 9; detti importi sono stati poi maggiorati del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati, dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

La legge n. 324/1959 reca: «Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza».

Note all'art. 4:

L'art. 165 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, è così formulato:

«Art. 165 *(Commissioni mediche ospedaliere)*. Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore.

La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del Corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo».

Il testo della tabella *A* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, così come sostituita dalla tabella *A* allegata al D.P.R. n. 834/1981, è la seguente:

«TABELLA *A*

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO

Prima categoria:

1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.

6) La perdita totale di una mano e di un piede.

7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.

16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

22) Tumori maligni a rapida evoluzione.

23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.

27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.

30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

32) Esiti di laringectomia totale.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 150.

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle *A* e *B-c)*.

Seconda categoria:

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.

17) La perdita della lingua.

18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata *ad concham* senza affezioni purulente dell'orecchio medio.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria:

1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

9) La perdita o i disturbi gravi della favella.

10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.

11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

Quarta categoria:

1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.

2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.

3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.

5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.

7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.

8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.

9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita *ad concham*.

16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).

17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria:

1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.

3) La perdita totale di ambo i pollici.

4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.

5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.

6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8) La perdita di un piede ovvero l'amputamento unilaterale medio tarsica o la sotto astragalica.

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.

12) Le malattie organiche di cuore sensa segno di scompenso.

13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

15) Le nefriti o le nefrosi croniche.

16) Diabete mellito o insipido di media gravità.

17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta *ad concham*.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare non protesizzabile, essendo l'altro integro.

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria:

1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita di una delle ultime dita della stessa mano.

4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

14) Ulcera gastrica e duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.

15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da servere a categoria superiore.

16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.

17) Psico-nevrosi di media entità.

18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

19) Sinusiti purulente croniche o vegetali con nevralgia.

20) La dimunuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria:

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.

4) La perdita totale dei due indici.

5) la perdita totale di un pollice.

6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.

17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

22) Laparocele voluminoso.

23) Gastroduodenite cronica.

24) Esiti di resezione gastrica.

25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

27) Isteronevrosi di media gravità.

28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.

29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria:

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente discpatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata *ad concham*) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo)».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2733):

Presentato dall'on. SARETTA il 19 maggio 1988.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dall XII commissione, in sede referente, il 7, 8 febbraio 1990; 16 maggio 1990; 13, 17, 18 dicembre 1991; 9 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 28 gennaio 1992.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 29 gennaio 1992, in un testo unificato con atti n. 2935 (TAGLIABUE ed altri), n. 4964 (BERNASCONI ed altri) e n. 5239 (PISICCHIO).

Senato della Repubblica (atto n. 3207):

Assegnato alla 13ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 29 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0238

LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali, possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge le città metropolitane, nonché i comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti e, ove esistenti ed aggiornati, dei piani regionali dei trasporti.

2. Qualora le regioni non formulino le proposte di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono essere individuati dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, per la realizzazione e la gestione, anche disgiunte, dei programmi di interventi di cui alla presente legge, possono avvalersi di società costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero delle società di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché di aziende e società già concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata.

Art. 3.

1. Gli enti locali interessati predispongono i piani di intervento corredati da analisi comparative costi-benefici definendo, ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142. I programmi di interventi e gli accordi di programma devono, tra l'altro:

a) essere corredati dalla progettazione di massima, dallo studio di valutazione di impatto ambientale e dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i prevedibili proventi vari, i proventi dell'esercizio calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo nonché gli investimenti privati ed i finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;

b) indicare i tempi previsti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione degli interventi e per la fornitura del materiale rotabile;

c) stabilire le modalità specifiche di integrazione con le altre reti di trasporto pubblico e la loro eventuale ristrutturazione in funzione del nuovo sistema.

Art. 4.

1. In carenza di tempestive iniziative dei soggetti competenti di cui all'articolo 3, il Ministro per i problemi delle aree urbane esercita il potere di iniziativa di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per promuovere la definizione di interventi, anche ricadenti nell'ambito di programmi già in corso di esecuzione, per la realizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria anche ad automazione integrale, ivi compresi i connessi sistemi attrezzati di interscambio nonché l'acquisizione del relativo materiale rotabile, con esclusione delle spese relative ad opere già realizzate.

Art. 5.

1. I programmi di interventi e gli accordi di programma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della commissione di cui all'articolo 6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonché per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la determinazione delle quote delle disponibilità di cui all'articolo 9 da destinare annualmente ai singoli interventi.

2. Entro novanta giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministro dei trasporti la progettazione esecutiva, distinta per lotti funzionali, delle opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. La commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, come integrata ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 1042 del 1969, è, nel caso specifico, ulteriormente integrata da un rappresentante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane.

Art. 6.

1. Ferme restando le competenze di cui al testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per l'esercizio delle competenze di alta sorveglianza sulla esecuzione di lavori, è costituita una commissione di vigilanza, composta da cinque membri, nominata, d'intesa tra loro, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane, integrata con un esperto designato dal comune interessato al progetto. Fanno parte della commissione: un consigliere di Stato o un avvocato dello Stato, con funzioni di presidente, due membri in rappresentanza del Ministro dei trasporti e due membri in rappresentanza del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per tutte le attività di supporto tecnico-amministrativo, il Ministro dei trasporti ed il Ministro per i problemi delle aree urbane possono avvalersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'apporto collaborativo di una organizzazione tecnico-professionale che abbia maturato nello specifico settore significative esperienze di supporto ed assistenza a pubbliche amministrazioni. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il 1993.

Art. 7.

1. L'erogazione dei finanziamenti di competenza statale di cui all'articolo 9 è disposta dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed è subordinata alle approvazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alla dimostrata disponibilità delle altre fonti di finanziamento, con riferimento anche ai singoli lotti funzionali.

Art. 8

1. I soggetti attuatori sono autorizzati, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni sul mercato interno ed internazionale, previa approvazione del Ministro del tesoro e con eventuale previsione di un periodo di preammortamento. Gli istituti di credito e le banche di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni di cui al presente comma.

2. I mutui di cui all'articolo 9 e le obbligazioni emesse dai soggetti attuatori sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sono imputati, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, alla gestione separata del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane che vi provvede utilizzando il saldo netto, accertato al 1° gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.

Art. 10.

1. Gli enti indicati all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere mutui decennali, garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalità indicate al medesimo articolo 8, nonché per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare domanda, sulla base dei relativi progetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, approva il piano di riparto delle risorse e concede, per i singoli interventi, contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.

3. Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

4. Per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi previsti dal presente articolo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 195 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali, delle ferrovie in concessione e in gestione governativa e da consorzi pubblici per il servizio dei mutui accesi per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti e aeroportuali e di collegamento ferroviario con aree aeroportuali ed espositive, nonché trasporti rapidi di massa e programmi integrati urbani (limiti di impegno)».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 175 miliardi per l'anno 1993 e a lire 225 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di un fondo per interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti di impegno)».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, pari a lire 195 miliardi per l'anno 1993 e a lire 350 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali, dalle ferrovie in concessione ed in gestione governativa e da consorzi pubblici per il servizio dei mutui accesi per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti e aeroportuali e di collegamento ferroviario con aree aeroportuali ed espositive, nonché trasporti rapidi di massa e programmi integrati urbani (limiti di impegno)».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il piano generale dei trasporti è stato approvato con D.P.C.M. 10 aprile 1986 ed è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1986.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 22 *(Servizi pubblici locali)*. - - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'Ente ferrovie dello Stato, dall'art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalità di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da società per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dagli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.

2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende società di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende società, delle linee ed impianti eserciti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.

3. I rapporti tra le società di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalità di esercizio.

4. Alle stesse società saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'art. 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624, gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformità ai regolamenti CEE n. 1119/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, è fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.

6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogato a due anni dall'art. 1, comma 6, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è ulteriormente prorogato di un anno».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 27 *(Accordi di programma).* — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 1042/1969 (Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane) è il seguente:

«Art. 2 *(Approvazione del piano dei trasporti e dei progetti; procedure espropriative).* — I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del precedente art. 1 presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano è approvato dalla regione o, qualora essa non sia costituita, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica.

I progetti di massima e i progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane — corredati dei piani finanziari e del piano di cui al precedente comma — e le relative varianti sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante della Associazione nazionale dei comuni d'Italia, da un rappresentante della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1 interessato, nonché da un esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Il parere favorevole della commissione indicata nel comma precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di qualsiasi altra autorità. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere approvate.

Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1, ovvero la società o l'ente concessionario, potrà occupare in via di urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono comprendere anche quelle necessarie per l'istituzione dei parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.

Per le espropriazioni e per la costituzione di servitù si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima, per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo».

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è il seguente:

«Art. 3. — L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione oppure con l'arresto fino a due mesi.

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 1221/1952 (Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione) è il seguente:

«Art. 10. — I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della commissione interministeriale istituita in applicazione dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ai fini della presente legge qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui già sia stato attuato l'ordinamento regionale detta commissione è integrata da un rappresentante della regione interessata, designato dalla giunta regionale.

Sempre ai fini della presente legge, nonché ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico, del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, più un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario».

La commissione di cui sopra è stata ulteriormente integrata con taluni membri ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1042/1969 (il cui testo è riportato nella pagina precedente).

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2410 del codice civile è il seguente:

«Art. 2410 *(Limiti all'emissione di obbligazioni)*. — La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata:

1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;

2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantito da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società».

— Il testo dell'art. 5, primo comma, lettere *a*), *b*) ed *e*), del R.D.L. n. 375/1976 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) è il seguente:

«Il controllo dell'Ispettorato [ora Banca d'Italia, *n.d.r.*] sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le banche cooperative popolari;

c) - d) (omissis);

e) dei Monti di pegni».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 531/1982 (Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale) è il seguente:

«Art. 15. — In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.

All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:

a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;

b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;

c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sarà stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente conversione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché la regolamentazionedi tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle società interessate, ivi compresa la realizzazione in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie.

I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna società effettuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla società Tangenziale di Napoli S.p.a., e alla società Autostrade meridionali S.p.a.:

a) non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della società Autostrade S.p.a.;

b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale è istituito sulle tariffe di pedaggio un sovrapprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi.

I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovrà comportare alcuna riduzione nel preesistente getto di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria.

In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del setore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune società concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quando non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospenderà i pagamenti in favore delle società sopra indicate».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) è il seguente:

«Art. 8. — 1. Per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente, per la realizzazione di reti su guida veicolata strettamente integrate con le linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani, nonché per interventi volti alla realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti a incentivare la riduzione di personale, l'Ente ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzati ad accendere mutui garantiti dallo Stato.

2. Il Ministro dei trasporti, sulla base di singoli progetti, può concedere contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, qualificato in lire 25 miliardi per ciascun anno dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1201):

Presentato dall'on. SANGUINETI ed altri il 23 luglio 1987.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 18 dicembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 27 aprile 1988; 11 maggio 1988; 2, 8 giugno 1988; 5 aprile 1989; 27 settembre 1989; 19, 25 ottobre 1989; 16 novembre 1989.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), in sede referente, il 28 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e IX, in sede referente, il 14, 20, 21, 28 febbraio 1990; 10 ottobre 1991.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite VIII e IX, in sede legislativa, il 28 gennaio 1992.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e IX il 29 gennaio 1992 e approvato il 30 gennaio 1992, in un testo unificato con atto n. 3527 [disegno di legge d'iniziativa dei Ministri dei trasporti (SANTUZ) e per i problemi delle aree urbane (TOGNOLI)].

Senato della Repubblica (atto n. 3217):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 30 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 31 gennaio 1992.

92G0243

LEGGE 26 febbraio 1992, n. 212.

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari altresì gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'«Iniziativa Esagonale» nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale.

3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.

4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese:

a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;

b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 5.

5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta delle priorità e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.

6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Art. 2.

1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge;

b) la concessione di contributi su crediti finanziari, relativi ad una capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire per ogni iniziativa su cui concedere il contributo, per interventi realizzati da imprese italiane o comunitarie o dei Paesi di cui all'articolo 1, in materia di riconversione industriale e agricola; per il risanamento ambientale, igienico e sanitario; in campo energetico; per la modernizzazione del turismo nonché in materia di restauro artistico ed urbano.

2. Il CIPES, nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, può stabilire, previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti, che, tenuto conto dello sviluppo della collaborazione nell'area interessata e con particolare riferimento alla cooperazione in sede multilaterale, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, possano essere effettuate anche in settori diversi da quelli indicati al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo ed all'articolo 3.

3. In conformità ai criteri di ripartizione stabiliti dal CIPES, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1.

4. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

5. La quota stabilita dal CIPES per gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, è conferita ad apposito fondo istituito ai sensi della presente legge presso il Mediocredito centrale. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere un contributo sugli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, per i crediti di cui al comma 1, lettera *b)*.

6. Una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

7. Una quota non superiore all'8 per cento delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge è attribuita, relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati interessati previste dalle norme vigenti.

8. Una ulteriore quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, è attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge, nonché, in particolare tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, per attività e iniziative di assistenza in materia di commercio estero, per favorire lo sviluppo di strutture e strumenti a sostegno delle esportazioni dei Paesi di cui all'articolo 1.

9. In casi di necessità accertati dal Ministero degli affari esteri e su richiesta dei Paesi destinatari delle misure previste dalla presente legge, possono essere disposte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, forniture di prodotti aventi finalità umanitarie. La fornitura dei prodotti agricolo-alimentari è effettuata alle migliori condizioni di mercato interno e internazionale.

10. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati da un'apposita valutazione di impatto ambientale, come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente a regioni, province ed enti locali, università, centri di ricerca pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, associazioni ambientalistiche, organizzazioni cooperative, mutualistiche e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Comunità economica europea o da altri organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, purché operino senza fini di lucro.

2. I progetti di cui al comma 1 promossi da organizzazioni non governative debbono essere obbligatoriamente realizzati con la collaborazione di un analogo soggetto dello Stato estero, scelto dagli enti promotori che restano responsabili della gestione. I progetti possono essere approvati dal Ministro degli affari esteri sulla base di specifiche motivazioni, anche quando non siano stati concordati nei programmi-Paese. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni è effettuata sentito il parere dell'apposita commissione per le organizzazioni non governative, istituita dall'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e sulla base di quanto disposto dall'articolo 29 della medesima legge, in quanto applicabile. Ai volontari e ai cooperanti delle predette organizzazioni non governative si applica la disciplina disposta dagli articoli da 31 a 35 della citata legge n. 49 del 1987.

3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;

b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle *joint-ventures*, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;

c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attività produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;

d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;

e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

4. Per le iniziative di cui alla lettera *e)* del comma 3, la quota dei contributi a titolo gratuito rispetto ai costi totali delle iniziative stesse è definita di volta in volta dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. Sulla base degli indirizzi generali e dei programmi-Paese approvati dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda con i Paesi interessati le attività e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3. Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati.

2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, ad eccezione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il Ministro degli affari esteri può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici, con soggetti privati che non perseguono fini di lucro, con organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, con università, con istituti universitari e con consorzi costituiti tra i suddetti soggetti. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle vigenti leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata.

3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, può predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo e si avvale, ai fini delle valutazioni necessarie per le decisioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del Mediocredito centrale. Per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3, il Ministro degli affari esteri si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati, contenuti in un elenco approvato con decreto dello stesso Ministro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Le valutazioni previste dal presente comma devono essere tenute in considerazione, oltre che ai fini delle decisioni sulle specifiche iniziative, anche ai fini della determinazione delle priorità.

4. Per ogni singolo intervento la spesa a carico dello Stato è stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento stesso. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisti, far fronte a nuovi oneri, si provvede con atto aggiuntivo da approvare con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non può superare di oltre un quinto quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Può altresì essere disposto che la spesa a carico dello Stato sia erogata in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in più rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi.

5. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, anche con le modalità di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in particolare verificando la rispondenza delle prestazioni eseguite alle condizioni, alle modalità e agli obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. In caso di accertamento di carenze nell'esecuzione dei servizi o dei lavori affidati, nonché di mancata trasmissione di atti o documenti utili alla verifica della loro corretta esecuzione, o di trasmissione di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministro degli affari esteri può revocare con proprio decreto i finanziamenti disposti.

6. Il Ministro degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 3, convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali, comunque interessati per competenze di settore all'attuazione degli interventi stessi. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: «entro quattro anni dalla prima acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto anni dalla prima acquisizione».

Art. 6.

1. Gli enti interessati agli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 19 del 1991 possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione finanziaria della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano produce gli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

1. Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel 1991, di lire 250 miliardi nel 1992 e di lire 500 miliardi nel 1993. Al conseguente onere si provvede, quanto a lire 150 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale», e quanto a lire 250 miliardi per il 1992 e a lire 500 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

La legge n. 100/1990 reca: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero».

Il testo dell'art. 2 della legge n. 19/1991 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) è il seguente:

«Art. 2. - 1. Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno, la regione Fiuli-Venezia Giulia è autorizzata a promuovere la costituzione di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto è autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla società stessa.

2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - Simest S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla Simest S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile.

3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.

5. Le partecipazioni e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare complessivamente il 25 per cento del capitale dell'impresa o società mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute entro sei anni e i finanziamenti non possono superare la durata di sei anni.

6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1, in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10.

7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 30 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto non compresa nel territorio indicato al comma 1, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia».

— La legge n. 227/1977 reca: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è il seguente:

«Art. 14 (*Agevolazioni per la diffusione commerciale*). — 1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del deceto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio con l'estero il Mediocredito centrale può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi

politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'art 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al citato art. 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970».

Note all'art. 2.

Il R.D.L. n. 375/1936 reca: «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia».

Per il titolo della legge n. 100/1990 si veda in nota all'art. 1.

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 19/1991 si veda in nota all'art. 1.

Il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985 [v. il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, *n.d.r.*]

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specializzazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita, la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

Nota all'art. 3

La legge n. 49/1987 reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo». Il testo degli articoli 8, comma 10, 29, 31, 32, 33, 34 e 35 della predetta legge è il seguente:

«Art 8, comma 10. — Apposita commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera *a)* del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati».

«Art. 29 (*Effetti della idoneità*). — 1. Il comitato direzionale verifica — ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge — la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale».

«Art. 31 (*Volontari in servizio civile*). — 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ai sensi dell'art. 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. Quest'ultimo è iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.

3. Il comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34».

«Art. 32 *(Cooperanti delle organizzazioni non governative)*. — 1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico del Fondo speciale di cui all'art. 14, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal comitato direzionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 8, comma 10.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti.

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34».

«Art. 33 *(Diritti dei volontari)*. — 1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato».

«Art. 34 *(Doveri dei volontari e dei cooperanti)*. — 1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2, i volontari e i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima».

«Art. 35 *(Servizio militare: rinvio e dispensa)*. — 1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'art. 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'art. 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

Nota all'art. 5.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 100/1990 già citata (si veda in nota all'art. 1), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, ***entro otto anni dalla prima acquisizione***. Il consiglio di amministrazione può prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili.

2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento è finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della società o impresa mista partecipata.

3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia.

4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Le somme rivenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST S.p.a. sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi.

6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 19/1991 già citata (si veda in nota all'art. 1) è il seguente:

«2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, nonché per valorizzare l' Iniziativa Pentagonale" di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1° agosto 1990, ed i rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunità di lavoro previste dalla predetta "Iniziativa Pentagonale" alle quali esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un programma nazionale di interventi coerenti con gli interessi della Comunità economica europea.

3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa con le regioni interessate, i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali interessati in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie, nonché per le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale, come disciplinate dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5906):

Presentato dall'on. FOSCHI ed altri il 31 luglio 1991.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 23 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 13 novembre 1991; 22, 23 gennaio 1992 e approvato il 28 gennaio 1992, in un testo unificato con atto n. 5965 (disegno di legge di iniziativa del Ministro degli affari esteri DE MICHELIS).

Senato della Repubblica (atto n. 3206):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 29 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0239

LEGGE 29 febbraio 1992, n. 213.

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1992.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 34, è ripubblicato il testo del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3213):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 30 gennaio 1992.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 31 gennaio 1992, 1° febbraio 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione il 6 febbraio 1992.

Relazione scritta annunciata l'11 febbraio 1992 (atto n. 3213-A - relatore sen. DI LEMBO).

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6392):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 febbraio 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 febbraio 1992.

Esaminato dalla II commissione il 26 febbraio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 26 febbraio 1992.

92G0240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1992.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 6.000 miliardi quale fondo comune regionale relativo all'anno 1990, nonché pagamento a favore delle medesime regioni dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 quale saldo dello stesso fondo comune 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a L. 6.000.000.000.000 per l'anno 1990;

Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 17 il quale prevede, tra l'altro, che il fondo così determinato viene ripartito ed erogato quanto a L. 5.000.000.000.000, con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e quanto a L. 1.000.000.000.000 con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui al successivo art. 23, comma 1, della stessa legge n. 38/1990;

Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune sarà ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che per effetto della sopra citata sentenza n. 382/1990 della Corte costituzionale, non si è reso possibile, nel corso dell'anno 1990, procedere alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'intero fondo di L. 6.000.000.000.000;

Tenuto conto, altresì, che a seguito della sentenza in questione, si è proceduto, per intanto, all'assegnazione ed alla conseguente erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario di acconti a valere sul predetto fondo pari a complessive L. 5.267.992.396.865, così come evidenziato alla colonna 4 dell'allegato prospetto 2 (decreto misteriale n. 105748 del 30 gennaio 1990, decreto ministeriale 130620 del 18 aprile 1990, decreto ministeriale n. 154025 del 6 luglio 1990, decreto ministeriale 177152 dell'11 ottobre 1990 e decreto ministeriale n. 189053 del 20 novembre 1991, tutti registrati alla Corte dei conti);

Visto l'art. 7 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, con il quale è stato provveduto a ripartire il predetto importo di L. 1.000.000.000.000 tra le regioni a statuto ordinario secondo gli importi riportati alla colonna 3 dell'allegato prospetto n. 1, per cui si rende ora possibile procedere alla ripartizione definitiva dell'intero fondo;

Visto il decreto ministeriale n. 119049 del 23 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1989, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 347, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione del fondo comune regionale per l'anno 1989, limitatamente all'importo di complessive L. 6.206.000.000.000;

Visto il successivo decreto ministeriale n. 175318 del 31 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1989, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 216, con il quale è stato definitivamente ripartito in favore delle regioni a statuto ordinario il fondo comune per l'anno 1989 per l'importo complessivo di L. 6.401.000.000.000 così come riportato alla colonna 1 del già richiamato prospetto n. 1;

Visto il predetto prospetto n. 1 da cui risulta, inoltre, la ripartizione della quota di L. 5.000.000.000.000 del fondo 1990 (colonna 2) di cui al già richiamato art. 17, comma 3, della legge n. 38/1990, in proporzione delle quote complessivamente attribuite alle stesse regioni per l'anno 1989, la determinazione delle quote lorde a valere sull'intero fondo di L. 6.000.000.000.000 (colonna 4) e di quelle (colonna 6) al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (colonna 5), così come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, richiamato dal predetto art. 17 della legge n. 38/1990;

Visto, in particolare, il già citato decreto ministeriale n. 130620 del 18 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 90, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, a trattenere sulle quote di fondo comune provvisoriamente erogate in acconto del secondo trimestre 1990 alle regioni Puglia e Basilicata per i motivi indicati nel medesimo decreto ministeriale, gli importi, rispettivamente, di L. 662.786 e di L. 6.940.349 da versare all'entrata del bilancio statale;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ripartizione del fondo comune 1990 pari a complessive L. 6.000.000.000.000, alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 (colonna 5 del prospetto n. 2) quale saldo del fondo comune regionale alle stesse spettanti per l'anno 1990, al netto delle riduzioni di cui alla colonna 5 del prospetto n. 1, nonché al versamento al cap. 3342, capo X, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 per l'importo complessivo di L. 7.603.135 a fronte dei recuperi operati sulle quote attribuite alle regioni Puglia e Basilicata;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di residui che in termini di cassa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1 e 2 che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene assegnato il fondo comune per l'anno 1990 secondo la ripartizione indicata alla colonna 4 del prospetto n. 1.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui alla colonna 5 del prospetto n. 2, quale saldo di fondo comune regionale 1990, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 4.

È autorizzato, altresì, per i motivi di cui alle premesse, il versamento al cap. 3342, capo X, dello stato di previsione dell'entrata dell'importo complessivo di L. 7.603.135.

Art. 5.

L'onere complessivo di L. 200.235.621.135 di cui ai precedenti articoli 3 e 4 graverà sul cap. 5926/R iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 147

PROSPETTO N. 1

RIPARTIZIONE FONDO COMUNE REGIONALE PER L'ANNO 1990

N.	REGIONI	Fondo 1989 (D M. 175318 del 3-10-1989) (1)	Ripartizione Fondo 1990 (1ª quota) (2)	Ripartizione residua quota 1990 (Art. 7 D.L. 2-1-1992, n. 1) (3)	Fondo 1990 quota lorda (4) = (2 + 3)	Recupero F.N.T. (5)	Quota annuale netta (6) = (4 - 5)
1	Piemonte	521.459.308.000	407.326.444.000	70.467.474.000	477.793.918.000	44.941.024.000	432.852.894.000
2	Lombardia	930.604.885.000	726.921.511.000	125.757.417.000	852.678.928.000	139.590.000.000	713.088.928.000
3	Veneto	491.241.590.000	383.722.539.000	66.383.999.000	450.106.538.000	36.700.000.000	413.406.538.000
4	Liguria	205.098.781.000	160.208.378.000	27.716.051.000	187.924.429.000	9.842.000.000	178.082.429.000
5	Emilia-Romagna	490.711.443.000	383.308.426.000	66.312.357.000	449.620.783.000	21.300.000.000	428.320.783.000
6	Toscana	431.828.314.000	337.313.165.000	58.355.178.000	395.668.343.000	44.619.258.000	351.049.085.000
7	Umbria	145.606.585.000	113.737.359.000	21.362.257.000	135.099.616.000	1.982.683.000	133.116.933.000
8	Marche	218.873.269.000	170.968.017.000	29.577.469.000	200.545.486.000	20.635.541.000	179.909.945.000
9	Lazio	572.125.541.000	446.903.258.000	77.314.262.000	524.217.520.000	1.800.000.000	522.417.520.000
10	Abruzzo	221.866.946.000	173.306.462.000	33.621.628.000	206.928.090.000	16.283.087.000	190.645.003.000
11	Molise	77.920.878.000	60.866.158.000	15.571.739.000	76.437.897.000	5.291.000.000	71.146.897.000
12	Campania	877.599.944.000	685.517.867.000	168.536.908.000	854.054.775.000	104.545.491.000	749.509.284.000
13	Puglia	649.791.293.000	507.570.151.000	119.729.620.000	627.299.771.000	54.081.728.000	573.218.043.000
14	Basilicata	148.399.807.000	115.919.223.000	30.653.135.000	146.572.358.000	12.760.170.000	133.812.188.000
15	Calabria	417.871.416.000	326.411.042.000	88.640.506.000	415.051.548.000	17.400.000.000	397.651.548.000
	Totale	6.401.000.000.000	5.000.000.000.000	1.000.000.000.000	6.000.000.000.000	531.771.982.000	5.468.228.018.000

PROSPETTO N. 2

FONDO COMUNE REGIONALE 1990 (Erogazione quote a saldo)

N.	Regioni	Quota annuale netta (1)	Recuperi particolari (2)	Differenza (3) = (1 - 2)	Acconti erogati (4)	Differenza da erogare a saldo (5) = (3 - 4)
1	Piemonte	432.852.894.000	—	432.852.894.000	429.172.231.000	3.680.663.000
2	Lombardia	713.088.928.000	—	713.088.928.000	704.307.442.000	8.781.486.000
3	Veneto	413.406.538.000	—	413.406.538.000	409.395.606.000	4.010.932.000
4	Liguria	178.082.429.000	—	178.082.429.000	177.633.340.000	449.089.000
5	Emilia-Romagna	428.320.783.000	—	428.320.783.000	421.329.348.000	6.991.435.000
6	Toscana	351.049.085.000	—	351.049.085.000	345.970.106.000	5.078.979.000
7	Umbria	133.116.933.000	—	133.116.933.000	130.197.978.000	2.918.955.000
8	Marche	179.909.945.000	—	179.909.945.000	179.354.883.000	555.062.000
9	Lazio	522.417.520.000	—	522.417.520.000	515.504.521.000	6.912.999.000
10	Abruzzo	190.645.003.000	—	190.645.003.000	183.729.034.000	6.915.969.000
11	Molise	71.146.897.000	—	71.146.897.000	65.738.585.000	5.408.312.000
12	Campania	749.509.284.000	—	749.509.284.000	689.682.859.000	59.826.425.000
13	Puglia	573.218.043.000	662.786	573.217.380.214	533.210.561.214	40.006.819.000
14	Basilicata	133.812.188.000	6.940.349	133.805.247.651	122.540.135.651	11.265.112.000
15	Calabria	397.651.548.000	—	397.651.548.000	360.225.767.000	37.425.781.000
	Totale	5.468.228.018.000	7.603.135	5.468.220.414.865	5.267.992.396.865	200.228.018.000

92A1049

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 febbraio 1992.

Approvazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli in circolazione muniti di motore ad accensione comandata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che stabilisce la competenza del Ministero dei trasporti in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro dispositivi di equipaggiamento, in materia di modifica delle loro caratteristiche essenziali e di revisione degli stessi;

Visto l'art. 2, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1986, n. 349, che attribuisce al Ministro dell'ambiente le competenze relative all'inquinamento atmosferico ed acustico da fonte veicolare;

Viste le ordinanze dei Ministri dell'ambiente e delle aree urbane, con le quali si individuano le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nelle città, e le disposizioni attuative delle stesse del 28 dicembre 1991;

Considerato altresì che, ai fini della tutela ambientale, risulta utile l'adozione e l'applicazione di dispositivi antinquinamento sui veicoli in circolazione;

Considerato che occorre fissare criteri per l'accertamento e la certificazione delle loro caratteristiche e la procedura per la loro approvazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 70/220/CEE, e successive modificazioni, limitatamente a quelli equipaggiati con motore ad accensione comandata.

2. Ai fini del presente decreto si intende per «retrofit» un sistema di scarico comprendente un dispositivo di abbattimento delle emissioni inquinanti, non previsto all'atto dell'omologazione del tipo, che viene installato successivamente alla immatricolazione dell'autoveicolo.

Art. 2.

1. A richiesta del costruttore dell'autoveicolo o del costruttore del retrofit, la competente divisione della Direzione generale della motorizzazione civile rilascia l'omologazione del retrofit, quale unità tecnica indipendente da applicare su un determinato tipo di autoveicolo a

seguito dell'esito favorevole delle prove effettuate sull'autoveicolo equipaggiato di retrofit dai C.P.A. della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. L'omologazione viene concessa alle seguenti condizioni:

che i valori di emissione ottenuti in una prova di tipo I, come descritta nell'allegato III della direttiva n. 88/76 siano inferiori al 50% dei limiti indicati nella tabella 7.1.1.1. dell'allegato I della direttiva n. 83/351/CEE;

che il retrofit corrisponda alle prescrizioni della direttiva n. 70/157/CEE, aggiornata, per i dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione;

che l'autoveicolo sia dotato, conformemente alle prescrizioni fornite dalla casa costruttrice del veicolo, di idonea protezione termica del pianale atta ad evitare anomali innalzamenti di temperatura del pianale stesso e ridurre i rischi di incendio derivanti dalla presenza del dispositivo;

che l'autoveicolo sia progettato, per funzionare con benzina senza piombo, quale specificata dalla direttiva n. 85/210/CEE;

che siano previste misure atte a garantire il rifornimento esclusivamente con tale tipo di benzina ovvero che sia apposto il simbolo previsto dalla direttiva n. 89/491, allegato II, paragrafo 5.1.2.2.2.

3. L'omologazione del retrofit rilasciata per l'installazione su un determinato tipo di autoveicolo può essere estesa ad altri tipi di autoveicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro secondo i criteri specificati ai punti 2.1.1. e 2.1.2. dell'allegato I alla direttiva n. 88/76/CEE e, ricorrendo il caso anche a motorizzazioni diverse che utilizzano lo stesso dispositivo, alle condizioni e con i criteri che verranno precisate da apposita normativa tecnica.

Roma, 24 febbraio 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro per l'ambiente
RUFFOLO

92A1048

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «C.T.P. Cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione del 14 novembre 1990 e del successivo accertamento in data 15 giugno 1990 effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.T.P. - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.T.P. - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ponzi, repertorio n. 16171, in data 6 luglio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Fabio Radich, via Montenero, 129, Mestre (Venezia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1051

DECRETO 19 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.S.A.P.Ro. - Cooperativa agricola servizi assistenza produttori rodigini - Soc. coop.va a r.l.», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 giugno 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.A.S.A.P.Ro. - Cooperativa agricola servizi assistenza produttori rodigini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rovigo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «C.A.S.A.P.Ro. - Cooperativa agricola servizi assistenza produttori rodigini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rovigo, costituita per rogito notaio Gian Luca Sanley repertorio n. 25547 in data 10 marzo 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Malfaccini, via C. Mayr n. 192, Ferrara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1050

DECRETO 19 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Tag teatro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 giugno 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Tag teatro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mestre (Venezia), dalle quali rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Tag teatro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Antonino Polizzi in data 17 luglio 1980, repertorio n. 31883, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Mauro Meneghini, via Contrà S. Corona, 3, Vicenza, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1052

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bovegno dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della strada di collegamento Fassole Prati Magri Redicampo, da parte della comunità montana della Valle Trompia. (Deliberazione n. V/13765).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana della Valle Trompia per la realizzazione della strada di collegamento Fassole-Prati Magri-Redicampo su area

ubicata nel comune di Bovegno (Brescia), mappali 17, 14, foglio 7, mappali 1, 2, 3, 18, 20, 32, 55, 56, 51, 54, 75, 118, 82, 90, 27, foglio 12, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto icompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella realizzazione di una strada di collegamento intercomunale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1 *ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica:

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bovegno (Brescia), mappali 17, 14, foglio 7, mappali 1, 2, 3, 18, 20, 32, 55, 56, 51, 54, 75, 118, 82, 90, 27, foglio 12, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bovegno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 ottobre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A1035

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Dumenza dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Varese.
(Deliberazione n. V/15231).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale

individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Varese, per la realizzazione di elettrodotto a bassa tensione, su area ubicata nel comune di Dumenza (Varese), mappali 1574, 1579, 1045, 638, 1570, 1571, 644, 645, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Dumenza (Varese), mappali 1574, 1579, 1045, 638, 1570, 1571, 644, 645, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Dumenza (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 28 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A1036

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Varese. (Deliberazione n. V/15232).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Varese, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione, su area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia (Varese), mappali 1025, 1102, 1105, 552, 553, 1046, 541, 602, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze ancora prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si e provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Porto Valtravaglia (Varese), mappali 1025, 1102, 1105, 552, 553, 1046, 541, 602, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Porto Valtravaglia (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 28 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A1037

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1991

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte di Zubani Vittorio e Giuseppe. (Deliberazione n. V 15233).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Zubani Vittorio e Giuseppe per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale su area ubicata nel comune di Nave (Brescia) mappali 66, 69, 71, foglio 45, mappali 42, 43, foglio 41, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella realizzazione di strada agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Nave (Brescia), mappali 66, 69, 71, foglio 45, mappali 42, 43, foglio 41, dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Nave (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 28 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A1038

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto in bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Lecco. (Deliberazione n. V/15557).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL, zona di Lecco, per la realizzazione di un elettrodotto di bassa tensione su area ubicata nel comune di Esino Lario (Como) mappali 1609/*a* - 1609/*b* - 2625/*a*, 3440/*a*, 3440/*b*, 3440/*c*, 3440/*d*, foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di decreto rettorale 4 maggio 1979, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica,

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Esino Lario (Como), mappali 1609/*a* - 1609/*b* - 2625/*a*, 3440/*a*, 3440/*b*, 3440/*c*, 3440/*d*, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Esino Lario (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 2 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A1039

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Salò. (Deliberazione n. V 15558).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL, zona di Salò, per la realizzazione di un elettrodotto di bassa tensione su area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappali 4782, 5170, 4785, 5024, 5025, 5161, 5030, foglio 38, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappali 4782, 5170, 4785, 5024, 5025, 5161, 5030, foglio 38, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bagolino (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 2 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A1040

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1992), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 22), **recante: «Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria

1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle *B*, parte II, e *C* allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 ***(a)***, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.

2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ***(a)***, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173 ***(b)***.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ***(a)***, si applica sino al 31 dicembre 1993.

(a) La legge n. 395/1990 reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria». Si trascrive il testo del relativo art. 14, come modificato dall'art. 17 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonché del comma 1 dell'art. 43 della medesima legge e delle relative tabelle *B*, parte II, e *C*:

«Art. 14 *(Ordinamento del personale)*. — 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo;

b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;

c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare:

1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianità di servizio;

2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;

3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti;

4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;

5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianità nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;

6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote;

α) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella *A* allegata alla presente legge;

β) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;

γ) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;

7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo:

α) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera α) del numero 6);

β) *nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere* β) *e* γ) *del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza;*

γ) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera β), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;

δ) il personale di cui alle precedenti lettere β) e γ) sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);

8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;

9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;

10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera β), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;

d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovraintendenti avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;

f) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;

g) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;

l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;

m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo;

n) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

2) previsione del concorso pubblico, per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) previsione del concorso riservato;

4) previsione dei corsi di formazione;

5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito e per merito comparativo;

o) fatto salvo quanto previsto alla lettera *c)*, determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19.

2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543».

«Art. 43, comma 1. — Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre Forze armate dello Stato».

«TABELLA B
Parte II

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI CUSTODIA
PIANO DI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 1990-1992

CONSISTENZA ORGANICA					RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA		
Corpo degli agenti di custodia		Ruolo delle vigilatrici		Consistenza organica attuale uomini e donne	Ruoli o qualifiche	Consistenza organica prevista	Variazione della consistenza organica
Gradi	Unità	Qualifiche	Unità				Giugno 1991
Guardie e appuntati	26.038	Vigilatrice penitenziaria	2.832	28.870	Agenti e assistenti	29.497	+ 627
Vicebrigadieri, brigadieri, marescialli ordinari, marescialli capo	3.799	Vigilatrice superiore	130	3.929	Sovrintendente	4.054	+ 125
Marescialli maggiori	404	Vigilatrice capo	32	436	Sovrintendente capo	536	+ 100
Ruolo speciale per mansioni d'ufficio	225	—	—	225			- 225
					Ispettori	(*) 1.212	+ 1.212
Totali	30.466		2.994	33.460		35.299	+ 1.839

(*) Il ruolo degli ispettori comprende 1.108 unità di uomini e 104 unità di donne».

«TABELLA C
(*Articolo 4*)

PIANO DI ASSUNZIONI 1993-1995

Organico del Corpo di polizia penitenziaria	Uomini	Donne	Totale	Aumento	Organici	Aumento	Organici	Aumento	Aumento	Organici a regime
				1993		1994		1995	Totale	
Agenti e assistenti	26.665	2.832	29.497	1.160	30.657	1.620	32.277	1.558	4.338	33.835
Vice sovrintendente, sovrintendente	3.924	130	4.054	- 204	3.850	—	3.850	—	- 204	3.850
Sovrintendente capo	504	32	536	288	824	—	824	—	+ 288	824
Vice ispettore	383	36	419	105	524	—	524	—	+ 105	524
Ispettore	290	30	320	80	400	—	400	—	+ 80	400
Ispettore capo	435	38	473	114	587	—	587	—	+ 114	587
Totale	32.201	3.098	35.299	1.543	36.842	1.620	38.462	1.558	4.721	40.020».

(*b*) La legge n. 173/1963 reca: «Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia».

Art. 2.

Giustizia minorile

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile è istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attività in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli organici del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A1054

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima e del protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, entrambi gli atti firmati a Roma il 10 marzo 1988.

A seguito dell'emanazione della legge n. 422 del 28 dicembre 1989, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1990, che ha autorizzato la ratifica italiana della convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima e del protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica di entrambi gli atti in data 26 gennaio 1990. Essendosi verificate le condizioni previste all'art. 18 della convenzione, gli atti internazionali in questione entreranno in vigore sul piano internazionale dal 1° marzo 1992 tra l'Italia ed i seguenti Stati:

Austria, Cina, Francia, Gambia, Germania, Norvegia, Oman, Polonia, Regno Unito, Seychelles, Spagna, Svezia, Trinidad, Tobago e Ungheria.

92A1057

Entrata in vigore dell'accordo europeo sulle grandi linee ferroviarie internazionali (ACG), firmato a Ginevra il 31 maggio 1985.

A seguito dell'emanazione della legge n. 137 del 3 aprile 1989, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1989, che ha autorizzato la ratifica italiana dell'accordo europeo sulle grandi linee ferroviarie internazionali (ACG), firmato a Ginevra il 31 maggio 1985, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 29 novembre 1991. Conformemente alle disposizioni dell'art. 6 (2), l'accordo entrerà in vigore per l'Italia il 27 febbraio 1992.

92A1056

Limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici onorari in Moreno (Argentina), Valparaiso (Cile), Tolone (Francia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Tranquilla Maria Concetta Bianchi, agente consolare onorario in Moreno (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Moreno, Lujan, General Rodriguez, Merlo e Marcos Paz, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli

interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri,

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autentificazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi, titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Gerardo Gandolini, console onorario in Valparaiso (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Valparaiso, Quillota, Petorca, San Felipe, Los Andes, l'Isola di Pasqua della Quinta Regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Santiago;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Antonina Roccaro in Manta, agente consolare onorario in Tolone (Francia), con circoscrizione territoriale comprendente il Dipartimento del Var, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) concessione di sussidi ai cittadini residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare che versino in stato d'indigenza ed erogazioni in danaro ai cittadini che versino in stato di occasionale necessità, dopo avere interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Marsiglia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A1041

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1992 è stata approvata la modifica dell'art. 9 e relative norme transitorie dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, in Ascoli Piceno.

92A1059

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia è determinata come segue a decorrere dal 1° gennaio 1992:

compenso annuo lordo: lire 55 milioni.

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 200 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

92A1060

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Montedipe* ex *Imavil*, dal 1° ottobre 1990 *Enichem-Syntesis S.p.a.*, con sede in Palermo e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 11474 4.

2) *S.p.a. O.M.S.I.*, con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1991, n. 11663 21.

4) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 23 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1991, n. 11663 22.

5) *S.p.a. Radaelli sud*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 24 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *Ditta O.Me.Sa. - Officine meccaniche Sargentini*, con sede in Giove (Terni) e stabilimento di Giove (Terni):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 1° ottobre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301 79) - fallimento del 1° ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma.

7) *S.p.a. Cardinali*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 15 luglio 1991 al 16 gennaio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301 79) - fallimento del 16 gennaio 1989 - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma.

8) *S.p.a. Antibioticos*, con sede in Milano e stabilimenti di Correzzana (Milano), Rodano (Milano) e sede di Milano:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 10 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Elcit - Elettronica civile*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di S. Antonino di Susa (Torino):

periodo: dal 22 giugno 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *S.I.R.*, con sede in Palermo e stabilimento di Montemarciano (Ancona):

periodo: dal 12 novembre 1990 all'11 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Yoshida Mediterraneo*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Yoshida Mediterraneo*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Yoshida Mediterraneo*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. O.Me.Ca. - Officine meccaniche calabresi*, con sede in Reggio Calabria e stabilimento di Reggio Calabria, località Torre Lupo:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: creisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 31 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Metalmeccanica lucana*, con sede in Napoli e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 26 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Metalmeccanica lucana*, con sede in Napoli e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 27 febbraio 1991 al 26 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Metalmeccanica lucana*, con sede in Napoli e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 27 agosto 1991 al 20 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova metalmeccanica del Tirso*, con sede in Bolotona (Nuoro) e stabilimento di Bolotona (Nuoro):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Montedipe* ex *Vinavil*, dal 1° ottobre 1990 *Enichem Syntesis S.p.a.*, con sede in Palermo e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Italkali*, con sede in Palermo e stabilimenti di Casteltermini (Agrigento), miniera di Racalmuto (Agrigento), miniera Pasquasia (Enna), miniera Petralia (Palermo), miniera Realmonte (Agrigento), Porto Empedocle (Agrigento) e sede di Palermo:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Manfredonia-Monte S. Angelo (Foggia):

periodo: dal 4 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Praoil* già *Enimont Anic S.r.l.*, con sede in Palermo e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Italtractor ITM*, già *Italtractor meccanica*, con sede in Potenza e stabilimenti di Castelvetro (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza:

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. S.A.I.B.I.*, con sede in Margherita di Savoia (Foggia) e stabilimento di Margherita di Savoia (Foggia):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. S.A.I.B.I.*, con sede in Margherita di Savoia (Foggia) e stabilimento di Margherita di Savoia (Foggia):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Luccio*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

13) *Luccio*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Consiglio Due*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° settembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Consiglio Due*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Consiglio Due* con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Consiglio Due*, con sede in Bari e stabilimento di Bari.

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Consiglio Due*, con sede in Bari e stabilimento in Bari

periodo: dal 1° settembre 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Nuova Siet*, con sede in Torino e stabilimento c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Nuova Siet*, con sede in Torino e stabilimento c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto. no.

21) *S.p.a. Industria resine Biccari*, con sede in Milano e stabilimento di Biccari (Foggia):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 28 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Nuovo Pignone*, con sede in Firenze e stabilimento di Massa:

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Nuovo Pignone*, con sede in Firenze e stabilimento di Massa:

periodo: dal 16 dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. Gencord*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Laterocalabra*, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza) e stabilimento di Castiglione Cosentino (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Arturo Junghans*, con sede in Venezia e stabilimento di Venezia-Giudecca:

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Fubimar*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 21 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *Fabbrica di perfosfati*, con sede in Palermo e stabilimenti di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 9 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *Fabbrica di perfosfati*, con sede in Palermo e stabilimento di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 19 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *Fabbrica di perfosfati*, con sede in Palermo e stabilimento di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 19 dicembre 1998;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Api Basento* già *Basento società consortile Api Basilicata*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 26 febbraio 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Api Basento* già *Basento società consortile Api Basilicata*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 27 febbraio 1991 al 26 agosto 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Api Basento* già *Basento società consortile Api Basilicata*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 27 agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Metalsifa*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento in Lucera (Foggia):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Metalsifa*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento in Lucera (Foggia):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Europa metalli - LMI* già *Tubi tubi barre Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Casarza Ligure (Genova):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 26 marzo 1990;
pagamento diretto: no.

37) *S.p.a. Europa metalli - LMI* già *Tubi tubi barre Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Casarza Ligure:

periodo: dal 23 settembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 26 marzo 1990;
pagamento diretto: no.

38) *S.r.l. C.R.N. Costruzioni riparazioni navali*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. C.N.R. Costruzioni riparazioni navali*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Simec*, con sede in Montelabbate (Pesaro) e stabilimento di Montelabbate (Pesaro):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Bamartex*, con sede in Acquarica del Capo (Lecce) e stabilimento di Acquarica del Capo (Lecce):

periodo: dal 14 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 dicembre 1989 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

42) *S.r.l. Bamartex*, con sede in Acquarica del Capo (Lecce) e stabilimento di Acquarica del Capo (Lecce):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 dicembre 1989 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

43) *S.r.l. Bamartex* con sede in Acquarica del Capo (Lecce) e stabilimento di Acquarica del Capo (Lecce):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 dicembre 1989 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

44) *S.r.l. Bamartex*, con sede in Acquarica del Capo (Lecce) e stabilimento di Acquarica del Capo (Lecce):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 dicembre 1989 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

45) *S.r.l. Uomoblù*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 25 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 marzo 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Agrimont*, con sede in Milano e stabilimenti di Porto Marghera (Venezia) e Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Agrimont*, con sede in Milano e stabilimenti di Porto Marghera (Venezia) e Priolo (Siracusa):

periodo: dal 2 luglio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991,
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *Agrimont S.r.l.*, dal 1° gennaio 1991 S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *Agrimont S.r.l.*, dal 1° gennaio 1991 S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Milano e stabilimenti di Gela (Caltanissetta) e Ravenna:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991,
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Milano e stabilimenti di Gela (Caltanissetta) e Ravenna;

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

7) *Enimont Anic S.r.l.* dal 27 settembre 1991 *Enichem Anic S.r.l.*, con sede in Palermo e stabilimenti di Assemini (Cagliari), Brindisi, Milano e uffici vendita, Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Ravenna:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Montedipe*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Montedipe*, ora *Enichem polimeri Ecp*, con sede in Milano e stabilimenti di Mantova e Ravenna:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Montedipe*, dal 5 luglio 1991 *Enichem Polimeri Ecp* con sede in Milano e stabilimenti di Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Cesano Maderno (Milano), Ferrara, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa), Sede di Milano, Terni:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Enimont*, dal 18 gennaio 1991 *Enichem S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano e uffici periferici:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Enimont*, dal 18 gennaio 1991 *Enichem S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano e uffici periferici:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Enichem*, ora *Enichem partecipazioni*, con sede in Milano e stabilimento di S. Donato Milanese e uffici periferici:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Enichem*, ora *Enichem partecipazioni*, con sede in Milano e stabilimento di S. Donato Milanese e uffici periferici:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Sime - Servizi Informatica Enimont*, con sede in Milano e uffici di Milano:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Sime - Servizi informatica Enimont*, dal 20 maggio 1991 *Sime - Servizi informatica Enichem S.p.a.*, con sede in Milano e uffici di Milano:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto. si.

17) *S.p.a. Segem*, ora *Serchem*, con sede in Milano e stabilimento di Milano e uffici periferici:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Segem*, ora *Serchem*, con sede in Milano e stabilimento di Milano e uffici periferici:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991,
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Enichem fibre*, con sede in Palermo, direzione di Milano, uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Enichem fibre*, con sede in Palermo, direzione di Milano, uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Montefibre*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Montefibre*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione*, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione*, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa);

periodo: dal 2 luglio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione*, con sede in Milano e stabilimento di Gela;

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione*, con sede in Milano e stabilimento di Gela;

periodo: dal 5 agosto 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

29) *Enichem elastomeri S.p.a.* il 1° novembre 1990 *Enimont elastomeri S.r.l.*, ora *Enichem elastomeri S.r.l.*, con sede in Milano e stabilimenti di Ferrara, Ravenna, Milano, uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

30) *Enichem elastomeri S.p.a.* il 1° novembre 1990 *Enimont elastomeri S.r.l.*, ora *Enichem elastomeri S.r.l.*, con sede in Milano e stabilimenti di Ferrara, Ravenna, Milano, uffici vendita e filiali:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

31) *Enimont Augusta ind.le S.r.l.*, dal 22 aprile 1991 *Enichem Augusta ind.le S.r.l.*, con sede in Milano, centro ricerche Paderno Dugnano (Milano), Crotone (Catanzaro), laboratorio ricerche Bollate (Milano), Porto Torres (Sassari), Milano e uffici vendita:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

32) *Enimont Augusta ind.le S.r.l.*, dal 22 aprile 1991 *Enichem Augusta ind.le S.r.l.*, con sede in Milano, centro ricerche Paderno Dugnano (Milano), Crotone (Catanzaro), laboratorio ricerche Bollate (Milano), Porto Torres (Sassari), Milano e uffici vendita:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Enichem Synthesis*, con sede in Palermo, direzione, ufficio vendita e filiali di Milano e Ravenna:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Enichem Synthesis*, con sede in Palermo, direzione, ufficio vendita e filiali di Milano e Ravenna:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Acna chimica organica*, con sede in Cengio (Savona) e stabilimento di Cengio (Savona):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Acna chimica organica*, con sede in Cengio (Savona) e stabilimento di Cengio (Savona):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

37) *Nurachem S.p.a.*, con sede in Cagliari, ora *Praoil S.r.l.*, con sede in Milano e stabilimento di Sarroch (Cagliari):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

38) *Nurachem S.p.a.*, con sede in Cagliari, ora *Praoil S.r.l.*, con sede in Milano e stabilimento di Sarroch (Cagliari):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Mecar* già *Merloni casa*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 26 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1983: dal 21 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Mecar* con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 27 luglio 1990 al 26 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 27 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Mecar* con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti):

periodo: dal 27 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 27 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Goodyear italiana*, con sede in Cisterna di Latina e stabilimento di Cisterna di Latina (Roma), depositi e uffici commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 10 dicembre 1990;
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Rotocolor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'11 marzo 1991 al 10 settembre 1991;
causale: 3° comma, art. 35 (legge n. 416/81) - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Rotocolor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma.

periodo: dall'11 settembre 1991 al 24 novembre 1991;
causale: 3° comma, art 35 (legge n. 416/81) - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 marzo 1981;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Europress*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone).

periodo: dal 1° maggio 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Reda* (Gruppo Federconsorzi), con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale. crisi aziendale, art. 24 (legge n. 67/87) - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: no.

9) *S.r.l. IMAC - Industria manufatti accessori e coperture*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 13 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Contraves italiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Editori riuniti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 22 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.r.l. Edi.Pol.*, con sede in Frosinone e stabilimento di Villa S. Lucia (Frosinone):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Edi.Pol.*, con sede in Frosinone e stabilimento di Villa S. Lucia (Frosinone):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Edi.Pol.*, con sede in Frosinone e stabilimento di Villa S. Lucia (Frosinone):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991.
prima concessione: dal 1° ottobre 1989.
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Edi.Pol.*, con sede in Frosinone e stabilimento di Villa S. Lucia (Frosinone):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Euroresine*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma):

periodo: dal 12 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 12 febbraio 1991;
pagamento diretto: si

17) *S.r.l. Euroresine*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma):

periodo. dal 12 agosto 1991 al 6 febbraio 1992:
causale. ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991:
prima concessione: dal 12 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Industrie Zanussi*, dal 1° aprile 1990 *Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 28 novembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991:
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988.
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Aurora Due*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991.
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione. dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Aurora Due*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992.
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991:
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Benedetto Pastore*, con sede in Torino e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991:
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Maglificio calzificio torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuove iniziative industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Ormea (Cuneo):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Ing. L. Audoli costruzioni elettriche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Ing. L. Audoli costruzioni elettriche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 12 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. All services*, con sede in Milano e stabilimento presso Olivetti di S. Bernardo di Ivrea (Torino):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. All services*, con sede in Milano e stabilimento presso Olivetti di S. Bernardo di Ivrea (Torino):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Calzaturificio Maggi*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Castelnuovo Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 28 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. O.M.L. - Officine meccaniche levonesi*, con sede in Levone (Torino) e stabilimento di Levone (Torino):

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 6 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Rubriplast*, con sede in Trofarello (Torino) e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. I.T.T. - Industrie riunite Fispa Ulma*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Fispa-Ulma di Beinasco (Torino):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Albefil*, con sede in Adorno Micca (Vicenza) e stabilimento di Adorno Micca (Vicenza):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Borgo - Nova*, con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento di Alpignano (Torino):

periodo: dal 9 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Canavera & Audi*, con sede in Corio (Torino) e stabilimenti di Corio (Torino) e Rivara (Torino):

periodo: dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. BF2 Carpenterie meccaniche*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Tako*, con sede in Torino e stabilimenti di Robassomero (Torino), Torino, Venaria Reale (Torino):

periodo: dal 5 aosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Fata automation*, (gruppo Fata), con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Fata european group*, (gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e stabilimenti di Parma, Pianezza (Torino), Rivoli (Torino):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Editoriale records*, con sede in Torino e stabilimento di Gassino Torinese (Torino):

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. DEA - Digital Electronic Automation*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimenti di Grugliasco (Torino), Moncalieri Dea1, corso Torino, 60 (Torino), Moncalieri Dea2, via Vittime Loggia, 6 (Torino), Moncalieri Dea3, via Vittime Loggia, 24/34 (Torino):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Bull Hn information sistems Italia*, con sede in Caluso (Torino), Unità nazionali:

periodo: dal 22 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Graziano trasmissioni*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Luserna San Giovanni (Torino):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991,
prima concessione: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia italiana segnali* (Gruppo Ansaldo), con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Piossasco (Torino):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Tecnocast*, con sede in Bastia Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Bastia Mondovì (Cuneo):

periodo: dal 4 luglio 1991 al 4 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 4 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.r.l. P.G. Style*, con sede in Priola (Cuneo) e stabilimento di Priola, fraz. Pievetta (Cuneo).

periodo dal 5 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 5 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

29) *S.r.l. P.G. Style*, con sede in Priola (Cuneo) e stabilimento di Priola, fraz. Pievetta (Cuneo):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 5 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Sivi illuminazione Otto*, con sede in Cavazzale di Monticello (Vicenza) e stabilimento di Cavazzale di Monticello Otto (Vicenza):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 4 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sivi illuminazione Otto*, con sede in Cavazzale di Monticello (Vicenza) e stabilimento di Cavazzale di Monticello Otto (Vicenza):

periodo: dal 5 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Alumina*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e stabilimenti di Bolzano, Fusina (Venezia), Mori (Trento), Portovesme (Cagliari).

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 22 dicembre 1988,
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Alumina*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e stabilimenti di Bolzano, Fusina (Venezia), Mori (Trento), Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 22 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Perlini international*, con sede in S. Bonifacio (Verona) e stabilimenti di Gambellara (Verona) e S. Bonifacio (Verona):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 17 dicembre 1990,
pagamento diretto, si.

6) *S.p.a. Vereco*, con sede in Malo (Vicenza) e stabilimento di Malo (Vicenza):

periodo: dal 23 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Brecco's*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimenti di Arcade (Treviso) e Marostica (Vicenza):

periodo: dal 17 settembre 1991 al 15 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 novembre 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 29 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. La Matta*, con sede in Milano e stabilimento di Trissino (Vicenza):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Main Group*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Main Group*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 3 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. M.P.M. - Meccanica Padana Monteverde*, con sede in Selvazzano Dentro (Padova) e stabilimento di Selvazzano Dentro (Padova):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Eurofilati*, con sede in Longarone (Belluno) e stabilimento di Longarone (Belluno):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 27 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel comune di Acerenza (Potenza) e impegnate nella realizzazione della diga sul Fiume Bradano, resisi disponibili dal 26 marzo 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella provincia di Salerno e impegnate nella realizzazione del II lotto della strada a S.V. Fondo Valle Sele-Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 1° gennaio 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992 in favore di sessantasette operai dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita di Rho (Milano), occupati presso lo stabilimento di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 30 agosto 1992.

Il presente decreto annulla e sostituisce quello del 16 gennaio 1992, n. 11930.

92A1029

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1992, il rag. Beniamino Pomes, residente in via Mazzuccotelli, 28, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Capa a r.l.», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 23 luglio 1987, in sostituzione del rag. Candido Antonio che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, il decreto ministeriale 8 gennaio 1991 limitatamente al numero d'ordine 18 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori della società cooperativa «Edilizia Casa del Sole a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), è revocato.

92A1061

Rettifica del cognome del commissario governativo della società cooperativa «L'Edera», in Ercolano

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1992 si è rettificato, da Vassarella a Vastarella, il cognome del commissario governativo nominato a seguito di revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «L'Edera», con sede in Ercolano (Napoli), disposta, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 5 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1991.

92A1062

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Toscana e Sicilia

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 92/00685 del 25 febbraio 1992

REGIONE TOSCANA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Firenze: piogge persistenti al 1° ottobre 1991 al 30 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato.

Grosseto: tromba d'aria del 12 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Grosseto, Scansano.

Livorno: piogge alluvionali dal 1° ottobre 1991 al 30 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Bibbona, Cecina, Collesalvetti, Rosignano Marittimo.

Lucca: piogge persistenti dall'11 ottobre 1991 al 20 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Camaiore, Capannori, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Pietrasanta, Porcari, Seravezza, Viareggio.

Decreto ministeriale n. 92/00681 del 25 febbraio 1992

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Agrigento: venti impetuosi dal 23 novembre 1991 al 24 novembre 1991 nel territorio del comune di Canicattì.

Caltanissetta: venti impetuosi del 23 novembre 1991, del 24 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Butera, Caltanissetta, Delia, Gela, Niscemi, Riesi, Serradifalco, Sommatino, Villalba.

Ragusa: venti impetuosi dal 23 novembre 1991 al 24 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria.

Le regioni Toscana e Sicilia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

92A1063

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 92/00682 del 25 febbraio 1992

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Catania:

gelate dal 29 maggio 1991 al 30 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Bronte, Maletto, Maniace, Randazzo;

grandinate del 22 agosto 1991 nel territorio del comune di Palagonia;

grandinate del 3 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Licodia Eubea, Mazzarrone;

grandinate dal 14 settembre 1991 al 15 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Adrano, Biancavilla, Bronte.

Messina: grandinate del 16 ottobre 1991 nel territorio dei comuni di Acquedolci, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castell'Umberto, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Sant'Agata di Militello, Torrenova, Tortorici.

Ragusa: grandinate dal 28 novembre 1990 al 29 novembre 1990, dal 14 dicembre 1990 al 15 dicembre 1990, dal 23 dicembre 1990 al 24 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Acate, Ragusa.

Decreto ministeriale n. 92/00684 del 25 febbraio 1992

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Agrigento: piogge alluvionali del 12 ottobre 1991 nel territorio dei comuni di Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Licata, Naro, Racalmuto, Ravanusa.

Caltanissetta: piogge alluvionali del 12 ottobre 1991 nel territorio dei comuni di Bompensiere, Sutera, Caltanissetta, Delia, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Vallelunga Pratameno.

Catania: piogge alluvionali dal 12 ottobre 1991 al 13 ottobre 1991 nel territorio dei comuni di Caltagirone, Mazzarrone, Minco, Mirabella Imbaccari, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria.

Enna: piogge alluvionali del 12 ottobre 1991 nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Ragusa: piogge alluvionali dal 12 ottobre 1991 al 13 ottobre 1991 nel territorio del comune di Acate.

La regione Sicilia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo si provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

92A1064

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a programmi di reinvestimento predisposti da alcune società

Il CIPI, nella seduta del 20 dicembre 1991, ha approvato le seguenti modifiche ai programmi di reindustrializzazione predisposti dalle seguenti società ai sensi dell'art. 8 della legge 3 novembre 1987, n. 452:

1) Fonderia F.lli Carnevale S.r.l. di Roma, fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso pari a lire 292,35 milioni;

2) Safog - Fonderie acciaio Gorizia S.p.a. di Gorizia, fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso pari a lire 437,4 milioni;

3) Fondor S.p.a. di Gorle (Bergamo), fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso, pari a lire 292,350 milioni;

4) Sicar S.p.a. di Carpi (Modena), fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso, pari a lire 286,500 milioni;

5) Reggiane officine meccaniche italiane S.p.a. di Reggio Emilia, fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso, pari a lire 129,1 milioni;

6) Fonderia Sigliano S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria), fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso, pari a lire 197,35 milioni;

7) Fonderia Sac S.r.l. di Carpi (Modena), fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso, pari a lire 236,8 milioni;

8) Altiforni e ferriere di Servola S.p.a. (subentrata alla Attività industriali triestine S.p.a.) di Trieste, fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso, pari a lire 1.774,8 milioni;

9) Ansaldo componenti S.r.l. (subentrata alla Franco Tosi industriale S.p.a.) di Genova, fermo restando l'ammontare del contributo a suo tempo concesso, pari a lire 831,350 milioni.

92A1066

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., società per azioni, in San Marco Argentano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 febbraio 1992, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria, società per azioni, con sede in San Marco Argentano (Cosenza), posta in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro del tesoro in data 4 febbraio 1992 in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, l'avv. Guido Viola è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

92A1058

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al regolamento edilizio del comune di Aosta

Con deliberazione della giunta regionale n. 11546 del 9 dicembre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti al vigente regolamento edilizio del comune di Aosta, adottate con deliberazioni consiliari n. 129 del 19 febbraio 1976, n. 459 del 25 giugno 1986, n. 482 del 28 aprile 1988 e n. 185 del 4 giugno 1991.

Copia di detta deliberazione e copia delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del regolamento edilizio.

92A1046

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.